



BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2008

Indetto ai sensi dell'art. 3 L.R. n. 96 del 20-12-1996 e successive modifiche ed integrazioni, per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di E.R.P. che si renderanno disponibili nel Comune nel periodo di efficacia della graduatoria, ed approvato con Provvedimento n. 55 del 21.10.2008

IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG rende noto

Che da oggi, e con scadenza al 20.12.2008 è indetto un concorso pubblico per l'assegnazione di alloggi E.R.P.

Art. 1 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

- A) A norma della Tabella A allegata alla L.R. n. 96/96, possono partecipare al presente concorso coloro che alla data di pubblicazione del bando sono in possesso dei seguenti requisiti:
- a) **cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Gli stranieri con permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (D.Lgs. 286 del 25/07/1998, art. 40, comma 6) hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;**
- b) residenza anagrafica o attività lavorativa in questo Comune o chi ivi presterà servizio in nuovi insediamenti produttivi entro e non oltre l'anno cui si riferisce il presente bando nonché il lavoratore emigrato all'estero iscritto all'A.I.R.E. del Comune di Bibbona. Nella domanda di partecipazione al presente bando dovrà risultare che il richiedente non ha presentato domanda in nessun altro Comune, pena l'esclusione dalla graduatoria;
- c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale a cui si riferisce il bando di concorso o nei comuni limitrofi; si intende adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale la superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq. per 1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre;
- d) non titolarità di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato determinato assumendo come vani catastali quelli di cui alla tabella di seguito riportata con riferimento al nucleo familiare, e come tariffa d'estimo quella convenzionale risultante dalla media del valore delle classi della categoria A3 (di zona periferica ove prevista) del comune di residenza o, se diverso, del comune per il quale si concorre.

| COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE | VANI CATASTALI |
|---------------------------------|----------------|
| 1 | 3 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4,50 |
| 4 | 5 |
| 5 | 6 |
| 6 e oltre | 7 |

Nel caso di quote di proprietà il valore delle stesse è convenzionalmente ridotto di un terzo.

- Nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo, sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il valore catastale degli stessi ai fini della valutazione di cui al punto d) è convenzionalmente ridotto della metà. Nel caso di usufrutto su quote di uno o più alloggi o locali ad uso abitativo, sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il valore catastale delle stesse è convenzionalmente ridotto della metà.
- e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
- f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite massimo per l'accesso all'edilizia sovvenzionata vigente alla data di pubblicazione del bando di concorso, pari ad € **14.120,00** (del. G.R.T. 570/2007), e modalità di cui all'art. 21 della L. 5 agosto 78, n. 457, così come sostituito dall'art. 2 comma 14, del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, determinando la detrazione per ogni figlio a carico in € 1.549,37; la detrazione è elevata a € 3.098,74 per ogni figlio disabile a carico; la detrazione è inoltre elevata a € 3.098,74 per ogni figlio a carico nel caso di famiglia composta da una sola persona oltre i figli. Sono calcolati nella misura del 50% i redditi fiscalmente imponibili percepiti da soggetti affetti da menomazione dovuta a invalidità, sordomutismo e cecità, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore a due terzi. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo è inoltre ridotto di € 1.549,37 per ogni altro componente oltre i due; la presente disposizione non si applica ai figli a carico. Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del bando di concorso il reddito annuo complessivo convenzionale è costituito dalla somma dei redditi imponibili come sopra calcolati, dei soggetti che andranno a comporre il nucleo stesso;
- g) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice, cessione accertata mediante la conclusione del procedimento di revoca;
- h) non occupare un alloggio di E.R.P. senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore;

B) Per nucleo familiare si intende:

- 1) **la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge;**
- 2) hanno diritto a partecipare al bando di concorso anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia instaurata e duri stabilmente da almeno due anni alla data del bando di concorso e sia dichiarata nelle forme di legge sia da parte del richiedente, sia da parte dei conviventi. La disposizione di cui al presente punto **B)** punto 1, non si applica ai figli conviventi coniugati ovvero alle nuove coppie formatesi prima della consegna degli alloggi, che partecipano in modo autonomo al bando;
- C) i requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere c), d), e), g), h), da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando nonché al momento dell'assegnazione e debbono sempre permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 36 della L.R. n. 96/96 per il requisito relativo al reddito.

Art. 2 – DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Il richiedente può ricorrere alle dichiarazioni sostitutive dei requisiti richiesti dall'art. 1, lett. A) del presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione del punteggio ex art. 3 lett. B, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni. La dichiarazione mendace è punita ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Art. 3 – DOCUMENTAZIONE

A) DOCUMENTI INDISPENSABILI PER TUTTI I RICHIEDENTI, INDISTINTAMENTE: dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 da cui risulti:

- a) - cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- cittadinanza di altro Stato e titolarità di carta di soggiorno;
- *cittadinanza di altro Stato, titolarità di permesso di soggiorno almeno biennale e svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;*
- b) residenza e stato di famiglia del richiedente alla data di pubblicazione del bando;
- c) composizione del nucleo familiare con indicazione dei dati anagrafici e lavorativi del richiedente e di ciascun componente il nucleo, e la sussistenza a favore dei medesimi soggetti dei requisiti di cui alle lett. c); d); e); g); h); dell'articolo 1, lett. A) del presente bando;
- d) reddito imponibile complessivo del nucleo familiare risultante dall'ultima dichiarazione fiscale;
- eventuale certificato dell'autorità competente da cui risulti la presenza nel nucleo familiare:
 - 1) di soggetti affetti da menomazione dovuta a invalidità, sordomutismo e cecità, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a due terzi;
 - 2) di figlio/i disabile/i a carico.

B) DOCUMENTI NECESSARI PER IL PUNTEGGIO DA ASSEGNARE:

- 1) dichiarazione sostitutiva da cui risulti che il nucleo familiare è composto, oltre che dal richiedente, dai soggetti indicati ai numeri 1) e/o 2) della lett. B) dell'articolo 1 del presente bando. Tale dichiarazione deve essere effettuata sia da parte del richiedente, sia da parte dei soggetti conviventi di cui al suddetto punto 2), lett. B), dell'art. 1 del presente bando, e deve dimostrare la sussistenza di tutte le condizioni ivi indicate;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui alla precedente lett. A) punto d), da cui risulti un reddito pro capite del nucleo familiare (di cui alla lett. F) della tab. A della L.R. 96/96):
 - non superiore all'importo annuo di un assegno sociale (€ **4.238,26**) per persona
 - non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS (**5.760,56**) per persona;

- 3) dichiarazione sostitutiva comprovante che la famiglia ha una anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di pubblicazione del bando;
- 4) certificato da parte dell'Autorità competente (ASL) attestante menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 o pari al 100%, relativamente a componenti del nucleo familiare di età compresa fra il 18° ed il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando;
- 4bis) certificato da parte della Autorità competente (ASL) attestante l'invalidità ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.118/71, di componenti del nucleo familiare che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando, ovvero l'invalidità, ai sensi del D.Lgs. 509/88, di componenti del nucleo familiare che alla stessa data abbiano superato il 65° anno di età;
- 5) dichiarazione sostitutiva comprovante la qualità di profugo ed il possesso dei requisiti di cui alla L. 26-12-1981, n. 763;
- 5bis) dichiarazione sostitutiva attestante la qualità di lavoratore emigrato all'estero ed il rientro in Italia dell'emigrato e del suo nucleo familiare per stabilirvi la propria residenza;
- 6) dichiarazione sostitutiva da cui risulti che il richiedente abita in un alloggio il cui canone di locazione riferito all'anno di produzione del reddito, incide per oltre il 30% sul reddito familiare, determinato ai sensi della lett. F) della tab. A della L.R. 96/96;
- 7) dichiarazione sostitutiva indicante il luogo di lavoro del richiedente da allegare alla domanda solo nel caso in cui la distanza fra il luogo di lavoro e quello di residenza sia superiore ad un'ora di percorrenza (con mezzi pubblici di trasporto). Tale dichiarazione deve essere allegata alla domanda solo nel caso di bando di concorso indetto dal Comune nel quale il richiedente lavora;
- 8) attestato della competente Autorità (A.S.L.) indicante la condizione di alloggio impropriamente adibito ad abitazione. Agli effetti della Tab. A della L.R. 96/96 si intende improprio l'alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garage, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione;
- 8 bis) attestato della competente Autorità (Comune) comprovante l'esistenza nell'appartamento di barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e contestuale certificato della ASL competente attestante la qualità di handicappato grave non deambulante relativamente a soggetto facente parte del nucleo familiare;
- 8 ter) dichiarazione sostitutiva attestante l'abitazione in alloggio procurato a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune;
- 9) dichiarazione sostitutiva attestante la coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità.
La situazione di grave disagio abitativo di cui ai precedenti punti 8), 8 bis), 8 ter) e 9) del presente articolo dovrà esistere **da almeno un anno** alla data di pubblicazione del bando, salvo quanto previsto dalla Tab. B della L.R. 96/96, limitatamente alle condizioni di grave disagio abitativo di cui ai precedenti punti 8), 8 bis) e 8 ter), derivanti da abbandono di alloggio a seguito di calamità e imminente pericolo, riconosciuto dalla Autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto.
Ai fini della determinazione del punteggio non sono fra loro cumulabili le condizioni di disagio abitativo indicate ai punti 8, 8 bis) e 8 ter) del presente articolo;
- 10) certificato dell'A.S.L. contenente la dettagliata indicazione dei soggetti abitanti nell'alloggio in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico sanitario.
Agli effetti della L.R. 96/96 per vano utile si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulta inferiore a mq. 14 e i servizi così come definiti dal D.M. 5 luglio 1975.
Ai fini della determinazione del punteggio non sono fra loro cumulabili le condizioni di disagio abitativo di cui ai precedenti punti 9) e 10) del presente articolo;
- 11) dichiarazioni sostitutive attestanti la presenza di:
 - provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata, con precisa indicazione che non sia stato intimato per inadempimento contrattuale, salvo i casi di concorrenti che risultano da sentenza occupanti senza titolo a seguito di decesso del conduttore;
 - provvedimento di separazione omologato dal Tribunale o della sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio;
 - verbale di conciliazione giudiziaria;
 - ordinanza di sgombero;
 - provvedimento esecutivo inerente il collocamento a riposo o il trasferimento del dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio.
- 12) dichiarazione sostitutiva attestante la presenza di preavviso di sfratto a norma dell'art. 608 c.p.c., ovvero copia della notificazione della competente autorità indicante la data di esecuzione dell'ordinanza di sgombero o del rilascio dell'alloggio di servizio.
Tali condizioni devono verificarsi nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del bando e la scadenza dei termini di opposizione di cui al 4° comma dell'articolo 10 L.R. 96/96.
La condizione del richiedente che abiti in alloggio, che deve essere rilasciato a seguito dei provvedimenti di cui ai precedenti punti 11) e 12) non è cumulabile con la condizione del richiedente che abiti in alloggio impropriamente adibito ad abitazione di cui al precedente punto 8);
- 13) certificato della A.S.L. competente attestante l'assoluta antigienicità dell'alloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico sanitari o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi);
- 14) certificato della A.S.L. competente attestante l'antigienicità relativa dell'alloggio (ritenendosi tale quello provvisto di servizi consistenti in un solo W.C. e lavabo).
La condizione di cui al punto 13) non è cumulabile con la condizione di cui al punto 14).

Art. 4 – INTEGRAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA – RICORSI

A) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE.

L'Ufficio Politiche sociali procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità.

Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda, secondo le disposizioni di cui all'art. 9, commi 1 e 2 della L.R. 96/96. Qualora si riscontri che il reddito di cui alla lett. f) della Tab. A della L.R. 96/96, dichiarato ai fini fiscali, sia inferiore a quello fondatamente attribuibile al nucleo familiare concorrente, effettua, anche sulla base delle informazioni fornite dal Consiglio Tributario e dagli Uffici Finanziari dello Stato, gli opportuni accertamenti.

B) GRADUATORIA GENERALE

Il Comune entro i 60 giorni successivi al termine fissato nel Bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

Il termine è aumentato a 90 giorni per i bandi di concorso relativi ad ambiti territoriali con popolazione residente superiore a 150 mila abitanti. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.

Il Comune è tenuto ad attivare forme idonee alla massima pubblicità e diffusione della medesima, garantendo quantomeno la pubblicazione del relativo avviso sui quotidiani locali. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo Pretorio e per i lavoratori emigrati all'estero, dalla data di ricevimento della raccomandata inerente la comunicazione, gli interessati possono presentare opposizione al Comune.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria il responsabile del procedimento inoltra alla Commissione di cui all'art. 8 della L.R. 96/96 la graduatoria provvisoria, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.

Entro 90 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione di cui all'art. 8 della L.R. 96/96 decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda. È valutabile il provvedimento esecutivo di sfratto intervenuto dopo la presentazione della domanda e prima della decorrenza del termine stabilito per l'opposizione.

Entro lo stesso termine la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione del sorteggio tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

C) GRADUATORIA SPECIALE.

Gli appartenenti ai gruppi sociali individuati nella Tab. B) della L.R. 96/96 ai punti a-2 e a-3, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, dovranno essere collocati di ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, al fine della più agevole individuazione dei beneficiari della quota di alloggi riservati, di superficie non superiore a mq. 45.

A favore di tali categorie è riservata un'aliquota dell'80% di tutti gli alloggi di superficie non superiore a 45 mq. da assegnare, fermo restando l'obbligo di garantire agli anziani una percentuale non inferiore al 70% degli alloggi riservati.

Gli alloggi prioritariamente destinati alle categorie speciali di cui sopra e non assegnati alle stesse, vengono assegnati secondo la graduatoria generale.

D) VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per 2 anni e comunque fino all'approvazione della nuova graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di nuova costruzione e di risulta purché a norma di legge, se ristrutturati, o con precisa convenzione sulle spese da sostenere, stipulata fra l'Ente proprietario e l'assegnatario fatto salvo quanto previsto dagli artt. 19 e 22 della L.R. 96/96.

E) PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE.

Ai sensi della LR 96/96, le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni oggettive e soggettive del richiedente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono stabiliti in relazione alla gravità del bisogno abitativo.

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

TITOLI PER LA DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO

Porre un segno di croce sulle caselle corrispondenti alla richiesta di punteggio

| I punteggi richiesti non saranno assegnati se non verranno prodotti i relativi documenti o rese le dichiarazioni sostitutive che attestino la legittimità della richiesta | | Punteggi | Comune | Riserv. Commiss. Ricorso Definitivo |
|---|--|-------------------------------|--------|-------------------------------------|
| 1) Condizioni inerenti il nucleo familiare attestabili mediante le stesse dichiarazioni sostitutive di cui alla prima parte del presente modello: a. richiedente che abbia superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando anche con eventuali minori a carico o maggiorenni di cui al punto a-4 della Tab. B della L.R. 96/96; b. richiedente il cui nucleo familiare sia composto da 5 persone e oltre; c. richiedente solo con uno o più figli a carico. | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Punti 1 Punti 1 Punti 3 | | |
| 2) Reddito procapite del nucleo familiare (determinato con le modalità di cui alla lett. f) della Tab. A della L.R. 96/96) attestabile mediante le stesse dichiarazioni sostitutive di cui alla prima parte del presente modello risultante dall'ultima dichiarazione fiscale: a. non superiore all'importo annuo di una pensione sociale per persona; b. non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona. | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Punti 2 Punti 1 | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| 3) Giovane Coppia: a. Famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data di pubblicazione del bando; b. Famiglia la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data, salvo revoca dell'assegnazione qualora la costituzione non avvenga entro il termine suddetto. Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età e soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, o comunemente dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata. | <input type="checkbox"/> | Punti 1 | | | |
| 4) Presenza nel nucleo familiare di soggetti di età compresa tra il 18° e il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, affetti da menomazione di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa, come risulta da certificato dell'autorità competente: a. Superiore a 2/3 b. Pari al 100% | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Punti 1 Punti 2 | | | |
| 4 bis) Presenza nel nucleo familiare di: a. Soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando e siano riconosciuti invalidi, ai sensi dell'art.2, comma 2 della L 118/71, con certificato della competente ASL; b. Soggetti che alla stessa data abbiano superato il 65° anno di età e siano riconosciuti invalidi ai sensi del D.L. 23.11.88 n 509, con certificato della competente ASL | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Punti 2 Punti 2 | | | |
| 5) Richiedente che rientri in Italia per stabilirvi la propria residenza munito di: a. Dichiarazione sostitutiva comprovante la qualità di profugo e il possesso dei requisiti di cui alla L. 26.12.81 n 763; b. Dichiarazione sostitutiva attestante la qualità di lavoratore emigrato all'estero e il rientro in Italia dell'emigrato e del suo nucleo familiare per stabilirvi la propria residenza. | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Punti 1 Punti 1 | | | |
| 6) Richiedente che paghi un canone di locazione dell'alloggio attualmente occupato di € _____ che incida per oltre il 30% sul reddito determinato ai sensi della lett. f) della Tab. A della L.R. 96/96. | <input type="checkbox"/> | Punti 1 | | | |
| 7) Richiedente che si trovi in condizioni di pendolarità, con distanza fra luogo di lavoro (Rosignano Marittimo) e quello di residenza superiore ad un'ora di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto. | <input type="checkbox"/> | Punti 1 | | | |
| 8) Situazione di grave disagio abitativo, esistente da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando, salvo i casi previsti dalla Tab. B) della L.R. 96/96 (abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente o provvedimento esecutivo di sfratto), dovuta a: a. Abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione (ex Tab. B) L.R. 96/96, punto b 1.1) da attestare da parte dell'autorità competente (ASL); b. Abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, se in presenza di nucleo familiare con componente handicappato grave non deambulante, in base a certificato della competente ASL; c. Abitazione in alloggio procurata a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune. Le condizioni di cui ai precedenti punti a) b) c) non sono tra loro cumulabili. | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Punti 5 Punti 1 Punti 3 | | | |
| 9) Convivenza in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, esistente da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando. | <input type="checkbox"/> | Punti 2 | | | |
| 10) Situazione di grave disagio abitativo alla data di pubblicazione del bando, dovuta ad abitazione in alloggio sovraffollato in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico-sanitario, certificata dalla competente ASL: a. due persone a vano utile b. oltre due persone a vano utile c. oltre tre persone a vano utile Le condizioni di cui ai precedenti punti 9 e 10 non sono tra loro cumulabili. | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Punti 1 Punti 2 Punti 3 | | | |
| 11) Richiedente che abiti in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di: a. provvedimento esecutivo di sfratto con precisa indicazione che non sia stato intimato per inadempimento contrattuale, salvo i casi di concorrenti che risultino da sentenza occupanti senza titolo a seguito di decesso del conduttore; b. provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio; c. verbale di conciliazione giudiziaria; d. ordinanza di sgombero; e. provvedimento esecutivo attestante il collocamento a riposo o il trasferimento del dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio. | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Punti 4 Punti 4 Punti 4 Punti 4 | | | |
| 12) Richiedente al quale sia stato notificato preavviso di sfratto a norma dell'art. 608 c.p.c., o sia stata notificata dalla competente autorità la data di esecuzione di ordinanza di sgombero, o del rilascio dell'alloggio di servizio. Le condizioni di cui ai punti 11) e 12) non sono cumulabili con la condizione di cui al precedente punto 8) lett. a). | <input type="checkbox"/> | Punti 1 | | | |
| 13) Antigieneità assoluta dell'alloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico-sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi) certificato dall'organo competente dell'ASL. | <input type="checkbox"/> | Punti 2 | | | |
| 14) Antigieneità relativa dell'alloggio (ritenendosi tale quello provvisto di servizi consistenti in un solo W.C. e lavabo) certificata dall'organo competente dell'ASL. Le condizioni di cui ai precedenti punti 13) e 14) non sono fra loro cumulabili. | <input type="checkbox"/> | Punti 1 | | | |
| | | TOTALE | | | |

Art. 5 - CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi viene determinato sulla base di quanto disposto dal Tit. III della L.R. 96/96.

Art. 6 - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Il Responsabile dell'Area AA.GG. provvede all'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base alla graduatoria definitiva a norma degli artt. 13, 14 e 15 della L.R. 96/96.

Art. 7 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il giorno **20 dicembre 2008** alle ore **12,00** (60 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del bando). Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni, per i residenti nell'area europea, di 90 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei.

Art. 8 - DISTRIBUZIONE - RACCOLTA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune.,

Le domande relative al presente bando di concorso, debitamente sottoscritte, devono essere corredate di tutta la necessaria ed idonea documentazione.,

Le domande dovranno pervenire esclusivamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune o essere spedite a mezzo raccomandata postale A.R. riportante nome, cognome ed indirizzo del mittente, al Comune di Bibbona, entro il termine di cui al precedente art. 7. Per le domande spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere presentate in bollo ai sensi della normativa vigente.

Art. 9 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R. n. 96/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Bibbona, 21 ottobre 2008

Il Responsabile dell'Area Affari Generali
(Dott. Stefano Olivieri)